



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 185 del 10/08/2021

OGGETTO: *Approvazione schema nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.*

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 12,50 in Castelvetro nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	videoconferenza	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	videoconferenza	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	
Pellitteri Filippo	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro presso la sede comunale Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici, avente per oggetto:

Approvazione schema nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **APPROVARE**, lo schema del nuovo regolamento cimiteriale, composto da n. 106 articoli in 38 pagine, che risponde alle odierne esigenze normative.
2. **SOTTOPORRE** il suddetto schema di regolamento cimiteriale all'approvazione del Consiglio Comunale in quanto organo competente.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
Firmato Digitalmente

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Filippo Foscarì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 10/08/2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gabriele Pecoraro</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Lavori Pubblici
- Servizi Cimiteriali -

PROPOSTA

Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:

Approvazione schema nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale il 10/08/2021 con deliberazione n. 185

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

-
- SI

IL RESPONSABILE

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 06/08/2021

IL RESPONSABILE
Geom. Alessandro Graziano
F.to Alessandro Graziano

li, 06/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Anna Parrinello

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Visto

Data 09/08/2021

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetro, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

PREMESSO che:

- *con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 è stato approvato il regolamento di Polizia Mortuaria e la legge 30 marzo 2001 n.130 che disciplina la materia della cremazione e della dispersione delle ceneri;*
- *con deliberazione di Consiglio Comunale n. 245 del 30/06/1988 è stato approvato il regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali con annesse tariffe, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.221 del 22/09/1990 e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 23/07/1999;*
- *con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000, è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Castelvetro;*
- *con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.18 del 14/03/2019, sono state adeguate agli indici ISTAT le nuove tariffe rivalutate al fine di garantire l'adeguamento dei costi dei servizi cimiteriali in riferimento al consumo acqua per la costruzione di sepolcri all'interno del cimitero comunale ed ai diritti per l'entrata salma nelle sepolture che variano a secondo il settore dove sono ubicate;*
- *con deliberazione di G.M. n. 179 del 06/10/2020, sono state adeguati i diritti e le tariffe per tutte le concessioni cimiteriali;*
- *con determinazione di questa Direzione Organizzativa n. 120 del 07/07/2021 sono state requisite sepolture abbandonate e senza tumulazione da oltre cinquant'anni;*

CONSIDERATO che:

- *l'attuale regolamento, seppur adeguato in tempi recenti, non è più in grado di assicurare la soddisfazione della complessa materia cimiteriale;*
- *che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepoltura e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;*

Che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad un nuovo regolamento per superare quelle rigidità gestionali presenti nell'attuale testo, rivisto dall'ufficio cimiteriale, composto da 106 articoli, che reitera le norme del DPR 285/1990;

VISTO lo schema del nuovo regolamento cimiteriale, composto da 106 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative;

TENUTO CONTO che il vigente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale verrà abrogato con effetto dall'entrata in vigore del nuovo;

CONSIDERATO che il nuovo regolamento è stato redatto conformemente alle norme di legge e in maniera rispondente alle esigenze locali;

VISTO/I:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, relativo all'"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

RITENUTO di dover approvare il nuovo "REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALE" allegato alla presente di cui fa parte integrante;

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

PROPONE

alla Giunta Municipale,

di APPROVARE, lo schema del nuovo regolamento cimiteriale, composto da n. 106 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative.

di SOTTOPORRE il suddetto schema di regolamento cimiteriale all'approvazione del Consiglio Comunale in quanto organo competente.

IL RESPONSABILE
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
LAVORI PUBBLICI
(Geom. Alessandro Graziano)
F.to Alessandro Graziano



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Regolamento di polizia mortuaria dei servizi funerali cimiteriali

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 185 del 10/058/2021

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1 - Contenuto del regolamento	Pag.	6
“	2 - Comportamento vietato all'interno del cimitero	“	6
“	3 - Competenza e gestione dei servizi	“	7
“	4 - Organizzazione dei servizi	“	7

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art.	5 - Dichiarazione di morte	Pag.	7
“	6 - Adempimento dell'ufficio di stato civile	“	7
“	7 - Denuncia della causa di morte	“	8
“	8 - Registro dei deceduti a causa di morte	“	8
“	9 - Accertamenti necroscopici	”	8
“	10 - Referto all'Autorità giudiziaria	“	9
“	11 - Rinvenimento dei resti mortali	“	9
“	12 - Autorizzazione per la sepoltura	“	9
“	13 - Nati morti e prodotti abortivi	”	9
“	14 - Seppellimento senza la prescritta autorizzazione	”	9

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.	15 - Periodo di osservazione	Pag.	10
“	16 - Modalità per l'osservazione	“	10
“	17 - Depositi di osservazione	“	10
“	18 - Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti conservativi	“	11

CAPO III

RISCONTRO DEAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI – AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

Art.	19 - Riscontro diagnostico	Pag.	11
“	20 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	”	11
“	21 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	”	12
“	22 - Autopsie e trattamenti per la convenzione del cadavere	”	12

CAPO IV

FERETRI

Art.	23 - Obbligo di feretro individuale	Pag.	13
“	24 - Chiusura del feretro	”	13

“	25 - Qualità e caratteristiche dei feretri	”	13
“	26 - Fornitura feretri	”	15
“	27 - Verifica feretri	”	15
“	28 - Piastrina di riconoscimento	”	15



CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Art.	29 - Esclusiva del servizio	Pag.	15
“	30 - Trasporto funebre	”	15
“	31 - Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi	”	16
“	32 - Eccezioni al diritto di esclusiva	”	16
“	33 - Percorso del trasporto – Orari – Modalità	”	16
“	34 - Requisiti dei carri e rimesse per i carri	”	17
“	35 - Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali	”	17
“	36 - Deceduti per malattie infettive	”	17
“	37 - Trasporto ai locali di osservazione	”	18
“	38 - Autorizzazione all’incaricato del trasporto	”	18
“	39 - Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero	”	18
“	40 - Trasporto di salma fuori Comune	”	18
“	41 - Trasporto di salme all’estero	”	18
“	42 - Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune	”	19
“	43 - Trasporto di salme la cremazione	”	19
“	44 - Trasporto cadaveri destinati a scopo di studio	”	19
“	45 - Trasporto ossa umane e resti mortali	”	20

CAPO VI

CIMITERO – SEPORTURE – FOSSE COMUNI

Art.	46 - Cimiteri comunali	Pag.	20
“	47 - Ammissione nel cimitero	”	20
“	48 - Vigilanza sull’ordine e manutenzione	”	20
“	49 - Registro cimiteriale	”	21
“	50 - Personale cimiteriale	”	21
“	51 - Camera mortuaria	”	21
“	52 - Sala per autopsie	”	21
“	53 - Ossario comune	”	22
“	54 - Planimetria del cimitero	”	22
“	55 - Registro e Mappa	”	22
“	56 - Specie delle sepolture	”	22
“	57 - Riserva dell’area destinata alle inumazioni	”	23
“	58 - Utilizzazione dei campi di inumazione	”	23
“	59 - Cippi distintivi delle fosse	”	23
“	60 - Escavazione e ricolmo delle fosse	”	23
“	61 - Larghezza delle fosse	”	23
“	62 - Fosse comuni	”	24

CAPO VII

CONCESSIONE DI SELPOLTURE PRIVATE

Art	63 - Sepolture private	“	24
“	64 - Previsioni delle aree per sepolture private	”	24
“	65 - Vari tipi di sepolture private	”	24
“	66 - Caratteristiche e uso delle sepolture private	”	25
“	67 - Trasmissione del diritto d’uso	”	25
“	68 - Subentro alla titolarità della concessione	”	25
“	69 - Concessione – doveri generali	”	25
“	70- Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione e trasferimento di concessione	”	26
“	71 - Sepoltura privata individuale	”	26
“	72 - Sepoltura di famiglia o collettiva	”	27
“	73 - Costruzione delle opere sulle tombe private	”	27
“	74 - Doveri del concessionario di sepoltura	”	27
“	75 - Reparti speciali nel cimitero	”	28
“	76 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri	”	28
“	77 - Tumulazioni in cappelle private o gentilizie	”	28
“	78 - Requisiti delle cappelle fuori del cimitero	”	28
“	79 - Tumulazione fuori dal cimitero	”	28

CAPO VIII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art.	80 - Esumazione ordinaria	Pag.	29
“	81 - Esumazioni straordinarie	”	29
“	82 - Divieto di esumazioni straordinarie	”	29
“	83 - Deposito delle ossa esumate	”	30
“	84 - Avvisi di scadenza	”	30
“	85 - Estumulazione	”	30
“	86 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	”	30
“	87 - Rinvenimento di materiale ed integrità dei resti	”	30
“	88 - Recupero oggetti preziosi e ricordi	”	31
“	89 - Disponibilità materiali	“	31

CAPO IX

CREMAZIONE

Art.	90 - Diritto di disporre delle proprie spoglie mortali	Pag.	31
“	91 - Costruzione e gestione crematori	“	31
“	92 - Autorizzazione alla cremazione	”	32
“	93 - Consegna e riconoscimento della salma	”	32
“	94 - Esecuzione della cremazione ed identità delle ceneri	”	33
“	95 - Destinazione, consegna e trasporto delle ceneri	”	33

“	96 - Affidamento e dispersione delle ceneri	”	34
“	97 - Senso comunitario della morte e spazi per il commiato	”	34
“	98 - Cremazione degli indigenti	”	35



CAPO X

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art	99	Revoca o decadenza	Pag.	35
“	100	Autorizzazione e permessi di costruzioni di sepolture private – collocazione di ricordi	”	36

CAPO XI

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art	101	Recinzione aree- Materiale di scavo	Pag.	36
“	102	Introduzione e deposito di materiali	”	37
“	103	Orario di lavoro	”	37

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.	104	Sanzioni	Pag.	37
“	105	Abrogazioni precedenti disposizioni	”	37
“	106	Disposizioni transitorie circa la tariffa	”	38

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e alla L.R. n. 18 del 2010 e ss.mm.ii., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Comportamento vietato all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è vietato:

- a) gettare sigarette nei vialetti o fra le tombe, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, animali non domestici;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi; è fatto obbligo, comunque, di rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio e volantinaggio;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere l'elemosina e fare raccolte di offerte senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- n) lasciare presso la lapide oggetti per la pulizia, come scope, contenitori di acqua etc.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto di seguito:

- La violazione dei divieti di cui alle lettere a, b, d, f, l, m, n, implica la pena pecuniaria di € 50,00;
- La violazione dei divieti di cui alle lettere c, e, g, h, i, implica la pena pecuniaria di € 200,00.

Art. 3

Competenze e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune ed è esercitato dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.

Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa a sensi dell'art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dati in concessione con apposita deliberazione consiliare all'industria privata, come previsto dall'art.26 del richiamato decreto.

Art. 4

Organizzazione dei servizi

I servizi cimiteriali e il personale addetto al cimitero sono disciplinati dalla dotazione organica vigente.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenete i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 6

Adempimento dell'Ufficiale di stato civile

L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 7

Denuncia della causa di morte.

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsia disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia delle cause di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 8

Registro dei deceduti e causa di morte

Presso il Servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 9

Accertamenti necroscopici

- Le funzioni di medico necroscopico di cui all'art. 141 del R. D 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal competente servizio sanitario dell'A.S.P.
- Negli ospedali la funzione di medico necroscopico è svolta dal Direttore sanitario o da medico ospedaliero da lui delegato.
- I medici necroscopici dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice penale.
- Il medico necroscopico ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.
- La visita del medico necroscopico deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975.
- A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Art. 10

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario o medico necroscopico che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a sensi dell'art.365 codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 11

Rinvenimento di resti mortali.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere anche di resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12

Autorizzazione per la sepoltura

- L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.
- La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Art. 13

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilire negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio d'Igiene, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14

Seppellimento senza la prescritta autorizzazione.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficio dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedono, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 02/12/1975 n. 644 e ss.mm.ii. (Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

Art. 16

Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 17

Depositi di osservazione

Nel cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo d'osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica, in relazione agli elementi risultati nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamento conservativi.

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. con l'osservazione delle norme prescritte di seguito.

CAPO III

Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri a scopo di studio – Prelievi di parti di cadaveri per trapianti – Autopsie e trattamenti conservativi.

Art. 19

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitari e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

L'Autorità sanitaria competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattie infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuata.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9,69,74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica da parte del Servizio di Igiene Pubblica della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria (art.39 del D.P.R. n. 285/1990).

Art. 20

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il servizio di igiene pubblica dell'A.S.P., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. È vietato il commercio di ossa umane.

Art. 21

Prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, nonché della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

L'accertamento delle realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

Art. 22

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria a norma dell'art.16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. o da altro personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO IV FERETRI

Art. 23

Obbligo di feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 24

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo.

In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 25

Qualità e caratteristiche dei feretri.

I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le caratteristiche:

- a) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

L'impegno di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il consiglio superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impegno di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

b) PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

c) PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE, le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formati da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso previsto dall'art. 24, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni cui al primo comma del presente articolo.

Art. 26

Fornitura feretri

1. La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quando per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, viene fatta dal Comune sotto forma di attività in concorrenza con ditte private autorizzate.
2. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 25 lettera a) o all'art. 25 lettera b), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e sul rapporto del responsabile dei servizi sociali.

Art. 27

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria di cui agli articoli precedenti.

Art. 28

Piastrina di riconoscimento.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V

Trasporti funebri

Art. 29

Esclusiva del servizio

Il Servizio può essere gestito direttamente ovvero dato in concessioni a terzi.
Il Consiglio comunale stabilisce modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditte private.

Art. 30

Trasporto funebre

- Il trasporto delle salme viene eseguito:
 - a) a carico del Comune in caso di persone indigenti e dei loro familiari che sono in possesso di un reddito inferiore al minimo vitale, o assistiti in vita dai Servizi Sociali;
 - b) Nel caso di recupero di resti mortali o persone morte nel territorio comunale di cui nessuno richiede la salma per la tumulazione;

c) L'Amministrazione comunale promuove accordi con le imprese funebri iscritti all'Albo per effettuare servizi in povertà a prezzo convenzionato, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza.

- Il trasporto viene comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.
- Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
- Non è consentito il trasporto delle salme con corteo a piedi, tranne per motivi particolari ed eccezionali, previa autorizzazione specifica del Sindaco, dalla chiesa dove viene celebrato il rito funebre al cimitero comunale, sempreché il rito funebre viene celebrato presso la parrocchia della residenza del *de cuius* o del luogo ove è avvenuto il decesso.
- Il corteo è consentito, senza alcuna autorizzazione, per il trasporto delle salme degli Appartenenti alle Forze dell'Ordine ed alle Forze Armate purché deceduti in servizio.

Art. 31

Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune, dietro autorizzazione, per le persone indigenti o di persone decedute la cui salma non viene richiesta dai familiari. Il Comune può consentire che il trasporto sia eseguito da ditte private in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e ss.mm.ii., iscritti presso la Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura che certifica l'iscrizione alla categoria di attività inerente al servizio di trasporto funebre, imponendo il pagamento di un diritto fisso.

Per i servizi in povertà le imprese funebri possono effettuare il servizio, tramite turnazione che sarà a cura della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali tramite notifica.

Art. 32

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite a tal fine e riconosciute come enti morali e le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa.

Art. 33

Percorso del trasporto – Orari – Modalità

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Il trasporto, a seconda delle richieste e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, viene eseguito per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa; quindi, si proseguirà a velocità ordinaria, senza corteo, con l'itinerario più breve, al cimitero, dove si effettuerà il seppellimento.

Il Sindaco può stabilire particolari disposizioni circa le mobilità di svolgimento del trasporto.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

È sempre consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 34

Requisiti dei carri e rimesse per i carri

I carri funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica, il quale deve controllare, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P.

Art. 35

Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla cella mortuaria dove è depositata la salma ovvero con partenza dall'abitazione del defunto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzarne il trasporto all'abitazione da dove avrà inizio il funerale.

Il Sindaco può anche autorizzare in casi eccezionali, il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata e senza corteo.

Art. 36

Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive – diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.P.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 37

Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se la salma è già deposta nel feretro, il feretro stesso deve rimanere aperto.

Art. 38

Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 39

Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 40

Trasporto di salma fuori Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltre che di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

Dell'autorizzazione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

I dipendenti comunali in servizio presso il **cimitero** accertano la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

Art. 41

Trasporti di salme all'estero

I trasporti di salme da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del febbraio 1937 sono regolati dalle norme prescritte di detta Convenzione.

I trasporti di salme da o per lo Stato del Vaticano sono disciplinati dalla Convenzione 28 aprile 1938 fra la Santa Sede e l'Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per i trasporti per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 25 e seguenti del D.P.R. 285/90 e all'art. 5 del decreto 21/06/2004 dell'Assessorato alla Sanità, pubblicato sulla GURS n. 30 del 16/07/2004.

Per le salme dirette verso Stati non convenzionati l'interessato dovrà presentare domanda al Prefetto, unendo nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato in cui viene estradata la salma e un certificato dell'Ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.28 delle norme di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 42

Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune

Per il trasporto di salma fuori Comune o per l'estero, la salma va racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803. Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 dal decesso.

Tali trattamenti non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 43

Trasporto di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circolazione è avvenuto il decesso.

Il trasporto delle ceneri contenenti residui della cremazione è soggetto alla sola autorizzazione del Sindaco.

Art. 44

Trasporto cadaveri destinati a scopo di studio

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati a scopi di studio o di indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 45

Trasporto ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui gli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portandone il nome e cognome del defunto. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

Cimitero – Sepulture – Fosse comuni

Art. 46

Cimiteri Comunali

Il Comune dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di un cimitero centrale del capoluogo e di cimiteri distaccati per le frazioni.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 47

Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 48

Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. che l'esercita a mezzo del personale del cimitero.

Il servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. riferisce al Sindaco sugli inconvenienti riscontrati e propone provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 49

Registro cimiteriale

Il registro cimiteriale deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta dell'autorità comunale o governativa.

Un esemplare dei medesimi registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero.

Art. 50

Personale cimiteriale

Il personale di custodia del cimitero è disciplinato dalla dotazione organica vigente.

Il personale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, indicando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine dell'autorizzazione;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 51

Camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

Art. 52

Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto, nella stessa sala, vi deve essere un tavolo anatomico in marmo o in ardesia o pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 53

Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 54

Planimetria del cimitero

Il cimitero comunale ha una planimetria in scala 1:500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri. La suddivisione per settori, riquadri, file va opportunamente contraddistinta con particolari indicazioni.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per un decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio.

Art.55

Registro e Mappa

1. Presso il cimitero è tenuto un registro, sia cartaceo che informatico, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e toponomastica (mappa).

2. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 56

Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non chieda il seppellimento in speciali categorie di fosse, (fosse private, o tumuli, nicchie, loculi ecc.).

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita secondo le tariffe vigenti.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazioni di salme.

L'amministrazione comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti.

Al fine di consentire la tumulazione attigua di coniugi e/o affini, al superstite con età non inferiori ai 65 anni si potrà concedere il loculo adiacente, previo pagamento del costo maggiorato del 20% relativo alle vigenti tariffe.

Art. 57

Riserva dell'area destinata alle inumazioni

Una parte della superficie cimiteriale va riservata alle inumazioni.

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alle costruzioni di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 58

Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59

Cippi distintivi delle fosse

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento

Art. 60

Escavazione e ricolmo delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61

Larghezza delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una

dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Si può concedere un'ulteriore possibilità di utilizzo delle fosse qualora, accertato un ulteriore loculo interrato nella tomba già esistente, lo stesso potrà rientrare nella disponibilità del concessionario dietro pagamento della tariffa vigente per settore e tipologia d'area ridotta del 50%.

Art. 62

Fosse comuni

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 63

Sepolture private

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie o collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le concessioni possono avere la durata massima di anni 99.

Art. 64

Previsioni delle aree per sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Art. 65

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di fosse d'inumazione, durata di anni venti;
- b) nell'uso temporaneo per anni novantanove di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo;
- c) nell'uso temporaneo per la durata di anni cinquanta di loculi (colombaie) predisposti dal Comune;
- d) nell'uso temporaneo per anni Cinquanta di celle predisposte dal Comune.

Art. 66

Caratteristiche e uso delle sepolture private

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto alle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concessione e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per durata diversa da quella della precedente concessione, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento del rinnovo.

Art. 67

Trasmissione del diritto d'uso

Il diritto è trasmissibile «*jure sanguinis*» o – estinta la famiglia – «*jure hereditatis*». nella fattispecie: nipoti, fratelli, sorelle ecc. fino alla 4° generazione dimostrando il rapporto di parentela esistente con il concessionario fondatore del sepolcro.

Art. 68

Subentro alla titolarità della concessione

Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, i discendenti legittimi, che hanno titolo, sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio comunale entro dodici mesi dalla data di decesso del fondatore, allegando elenco degli eredi subentranti nella concessione e richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione dietro pagamento secondo la tariffa vigente per settore e tipologia d'area ridotta dell'80%.

Hanno diritto a subentrare nella titolarità della concessione gli ascendenti e discendenti del concessionario fondatore del sepolcro: (moglie, figli in mancanza di essi rientrano nel subentro tutti gli eredi fino alla 4° generazione, nipoti, fratelli, sorelle), dietro richiesta presentata in bollo presso l'ufficio competente.

Inoltre, possono vantare diritto soggetti non consanguinei, attraverso atti notarili, scritture private o testamento che comprovino l'esatta volontà del concessionario fondatore del sepolcro.

Art. 69

Concessione - Doveri generali

Le sepolture possono essere concesse secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori Comune, al momento della concessione i pagamenti saranno maggiorate del 50% rispetto alle tariffe vigenti (tombe, loculi, cappelle ecc.).

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto concessione.

In particolare, l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione.

È vietato farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei famigliari possono essere trasferite in altra sepoltura solo se la nuova sepoltura sia di pari grado o superiore, per durata e decoro.

Art. 70

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione e trasferimento di concessione.

- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile per atto del concessionario.
- Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- La rinuncia del diritto può essere fatta solo a favore del Comune, il quale ne disporrà a norma del presente regolamento.
- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a Concessione di aree cimiteriali assegnate a privati, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- In caso di rinuncia le opere costruite sulle aree assegnate ai privati passano nella disponibilità del Comune per diritto d'accessione ai sensi degli Art. 931 e seguenti del Codice civile.
- Qualora però si procede ad assegnare l'area ad altri richiedenti, al rinunciante è riconosciuto, salvo accettazione del Comune, un equo indennizzo da parte del nuovo concessionario per le opere costruite, stimato sulla base d'apposita perizia redatta dal competente ufficio comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario rinunciante e con il nuovo assegnatario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- Resta inteso comunque che la rinuncia non è soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- Al fine di individuare l'eventuale nuovo concessionario obbligato ad indennizzare il rinunciante, è data apposita notizia della rinuncia e della conseguente disponibilità attraverso la pubblicazione presso l'albo delle pubbliche affissioni comunali, oltre che presso apposito spazio allestito all'interno del cimitero, per un periodo non inferiore a trenta giorni.
- Si procederà conseguentemente all'assegnazione secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Qualora l'assegnatario non provveda ad indennizzare il rinunciante, o non convenga sulla valutazione effettuata dall'ufficio comunale competente, si procederà all'assegnazione dell'area ad altri richiedenti nell'ordine sopraddetto.
- Resta inteso che la rinuncia all'acquisto della concessione da parte degli interpellati costituisce perdita della posizione acquisita nell'ordine di presentazione della richiesta.

Art. 71

Sepoltura privata e individuale

La concessione di sepoltura privata individuale viene fatta a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

Può farsi anche la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.

La durata decorre dalla data di concessione.

Art. 72

Sepoltura di famiglia o collettive

Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

Art. 73

Costruzione delle opere sulle tombe private

La concessione di area per la costruzione di tumulo, di cappella, edicola, monumento, è condizionata alla presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione dell'area

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, al termine predetto, una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo è applicata la penale del 2 cento del corrispettivo della concessione.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con progetto approvato dalla autorità comunale entro 24 mesi dalla concessione dell'area, pena decadenza della stessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area concessa in soprasuolo e in sottosuolo; se il progetto consente il ricavo in sottosuolo di un maggior numero di loculi, tecnicamente ed igienicamente ammissibili, se ne potrà autorizzare la costruzione contro pagamento del canone previsto per ogni loculo.

Art. 74

Doveri del concessionario di sepoltura

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni di decoro, di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi della legge vigente.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinata alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

Art. 75

Reparti speciali nel cimitero

I piani regolatori cimiteriali previsti possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero.

Art. 76

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto sentita l'Autorità Sanitaria Competente.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla Commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

Art. 77

Tumulazioni in cappelle private o gentilizie

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'artico precedente, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Art. 78

Requisiti delle cappelle fuori del cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio m.200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Art. 79

Tumulazione fuori del cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con Ministro per l'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO VIII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 80 Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri.

Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in aree più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode ed eseguite durante la stagione meno calda.

I parenti o altre parti interessate saranno avvertite opportunamente in tempo del giorno e dell'ora della esumazione e, se credono, possono assistere.

Art. 81 Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite o per tumularli in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. e del custode o Responsabile del cimitero.

Art. 82 Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 83

Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere accolte nelle cassetine di zinco prescritte.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero o in mancanza di inceneritore il servizio può essere svolto da ditte private autorizzate.

Art. 84

Avvisi di scadenza

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza.

I parenti o chi interessato ad assistere alla esumazione possono essere presenti previo accordo con la Direzione del cimitero.

Art. 85

Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, non possono essere estumulate, vengono trasferiti in campo comune salvo rinnovo della concessione della sepoltura.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art. 86

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito dall'A.S.P.

Art. 87

Rinvenimento di materiale e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito apparato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo, in mancanza di inceneritore il servizio può essere svolto da ditte private autorizzate.

Art. 88

Ricupero oggetto preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque, gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenente alle tombe.

Art. 89

Disponibilità materiali

Ove gli interessati non curino il recupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazioni di tombe di persone povere.

CAPO IX

CREMAZIONE

Art. 90

Diritto di disporre delle proprie spoglie mortali

Il presente capo, al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, disciplina la cremazione delle salme, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. n. 285/1990, dalla legge n. 130/2001 e secondo le disposizioni contenute nella legge regionale del 17 agosto 2010, n. 18.

Art. 91

Costruzione e gestione dei crematori

- 1) I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
- 2) Il progetto di costruzione di un crematorio, corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia, è deliberato dal Consiglio Comunale.
- 3) Il Comune può realizzare e gestire il crematorio anche in forma associata, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza scopi di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
- 4) All'interno dei recinti cimiteriali è realizzato il "Giardino della memoria", un'area destinata alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti, da curare dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio del suolo.

Art. 92

Autorizzazione alla cremazione

- 1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato, in carta libera, del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 3) Per ogni cremazione autorizzata l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
- 4) Presso il crematorio è tenuto apposito registro ove sono annotate tutte le autorizzazioni alla cremazione contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
- 5) L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c), o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Art. 93

Consegna e riconoscimento della salma

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematorio e consegnata al personale addetto, appositamente incaricato.

Alla consegna, due testimoni devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Art.94

Esecuzione della cremazione ed identità delle ceneri

- 1) La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità comunale, ponendo nel crematoio l'intero feretro. Sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
- 2) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere riposte in apposita urna sigillata recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici del defunto.
- 3) Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
- 4) Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne che possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti comunali di igiene.
- 5) Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

Art. 95

Destinazione, consegna e trasporto delle ceneri

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna può essere:
 - a) tumulata in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;
 - c) conservata all'interno del cimitero in appositi luoghi a ciò destinati;
 - d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido;
- 2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
- 3) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 94.
- 4) La consegna dell'urna cineraria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:
 - a) il primo deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
 - c) il terzo trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
- 5) Il secondo esemplare del verbale di cui al superiore comma 4 deve essere consegnato, da chi prende in consegna l'urna, all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7) Il cimitero deve avere un cinerario comune, come previsto dal comma 6 dell'art.80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Tale cinerario, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

Art. 96

Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) Nel cinerario comune appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) All'interno dei recinti cimiteriali nell'area "giardini della memoria" appositamente predisposta;
 - c) In aree private. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività con finalità di lucro;
 - d) In natura.
- 2) La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) In montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) In mare, nei laghi, anche artificiali, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;
 - c) Nei fiumi;
 - d) Negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali;
 - e) In mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua la dispersione è consentita esclusivamente nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
- 3) La dispersione è vietata nel centro abitato come definito dalla vigente legislazione.
- 4) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune.

Art. 97

Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

- 1) All'interno del "Giardino della memoria", affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, è reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune.
- 2) Nell'archivio suddetto può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.
- 3) Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, il Comune realizza, anche in forma associata, spazi per il commiato, consistenti in luoghi all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono depositi i

feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili. Lo spazio per il commiato comporta il servizio espletato da un cerimoniere adeguatamente formato.

Art. 98

Cremazione degli indigenti

- 1) Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessa sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale

CAPO X

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 99

Revoca o Decadenza

1. La concessione, a prescindere dalla sua durata, è revocata con provvedimento sindacale o del Dirigente del servizio cimiteriale nei seguenti casi:

Violazione delle norme dettate dal presente regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;

Abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.

Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché all'albo pretorio on-line comunale. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Sindaco o il Dirigente del Settore procederà, previa dichiarazione attestante l'avvenuta procedura di pubblicazione, alla revoca della concessione ed al conseguente riacquisizione d'ufficio del manufatto al demanio comunale.

Nel caso specifico di abbandono del manufatto dipendente dalla morte del concessionario, relativo ad una concessione perpetua, la procedura di revoca si attiva quando siano trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione e la stessa tomba si presenta in stato di abbandono ed incuria.

La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto, in mancanza di rinnovo nei tre mesi successivi decorrenti dalla comunicazione da parte dell'Ufficio comunale.

2. Effetti della revoca o della decadenza: In caso di decadenza o revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Il Responsabile di Direzione, sentito il coordinatore dell'A.S.P., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazioni e le estumulazioni dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato, il manufatto potrà essere nuovamente concesso.

**Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private
collocazione di ricordi.**

Per le esecuzioni di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quelle ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Chiunque debba realizzare opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzione straordinaria, deve presentare apposito progetto al competente settore urbanistico per l'ottenimento della relativa concessione od autorizzazione edilizia, nonché osservare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/90, n. 285, quelle specifiche contenute nel presente regolamento e quelle in materia urbanistica.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del quarto comma.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

**CAPO XI
LAVORI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

**Art. 101
Recinzione aree – Materiali di scavo**

Nelle costruzioni di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche correttamente differenziata o secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 102

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 103

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione.

È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dalla Direzione.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104

Sanzioni

Le infrazioni al presente regolamento, quando non costituiscono altro particolare reato punito dal codice penale, o non rientrano nelle violazioni previste dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite ai sensi dell'art. 106 del T.U. legge comunale e provinciale. Si applicano le procedure della legge di depenalizzazione del 24 Novembre 1981 n. 689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

Art. 105

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo, dopo intervenuta approvazione degli organi tutori.

Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato dal previsto contratto.

Se invece restano da pagare a saldo parte di concessioni o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

In caso di particolare disagio socioeconomico, individuato sulla base di indicatori reddituali, potrà essere accordata la dilatazione del pagamento delle aree in un numero massimo di 6 rate e non potrà avere la durata superiore a 18 mesi.